

Legge regionale 16 agosto 2001, n.40

Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni.

ARTICOLO 1

(Oggetto e definizioni)

1. La presente legge disciplina le procedure per l'adozione del programma di riordino territoriale, contenente l'individuazione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi, e i criteri per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni.

2. Per esercizio associato di funzioni e servizi si intende sia il conferimento di funzioni comunali alla struttura associativa sia l'affidamento alla forma associativa di compiti di gestione inerenti un servizio comunale.

3. L'esercizio associato avviene negli ambiti territoriali, comunque denominati, individuati sulla base della legislazione regionale in relazione alle caratteristiche fisiche, sociali ed economiche del territorio e alle funzioni e ai servizi da esercitare, in particolare quando sono richieste specifiche modalita` di svolgimento di compiti di programmazione, di organizzazione o di gestione dei servizi.

4. L'esercizio associato avviene, altresì, per i comuni di cui all'articolo 3, comma 1, nei livelli ottimali, individuati sulla base della presente legge in relazione alle caratteristiche demografiche e organizzative dei comuni medesimi.

ARTICOLO 2

(Programma di riordino territoriale)

1. Il programma di riordino territoriale effettua la ricognizione, ai sensi della legislatura vigente, degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali previsti per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla legislazione regionale, il programma individua inoltre, per le funzioni conferite dalla Regione:

a) gli eventuali ulteriori ambiti territoriali per i quali sono previste specifiche modalita` di esercizio in forma associata di compiti di programmazione, di organizzazione o di gestione dei servizi; in relazione alle caratteristiche fisiche, sociali o economiche del territorio e alle funzioni e ai

servizi da esercitare;

b) i livelli ottimali per i quali e' previsto l'esercizio di funzioni e servizi comunali in forma associata, in relazione alle caratteristiche demografiche dei comuni medesimi, e il termine entro il quale e' assicurato detto esercizio.

3. Il programma stabilisce altresì le condizioni e i requisiti per la concessione e l'eventuale revoca di contributi finanziari e la misura dei contributi medesimi per l'effettivo esercizio associato di funzioni e servizi tra i comuni compresi nell'ambito territoriale o nel livello ottimale, e per i comuni istituiti per fusione o derivanti da incorporazione di uno o più comuni.

4. I trasferimenti di risorse finanziarie, conseguenti al conferimento ai comuni di funzioni regionali per le quali e' previsto l'esercizio nel livello ottimale individuato sulla base delle disposizioni della presente legge, sono effettuati in misura ridotta, pari al 50 per cento delle risorse spettanti, quando destinatari del conferimento sono comuni compresi nel livello ottimale, per il tempo in cui detti comuni, decorso il termine di cui al comma 2, lettera b), non hanno provveduto all'effettivo esercizio associato di funzioni e servizi secondo le previsioni del programma di riordino territoriale.

ARTICOLO 3

(Criteri generali per l'individuazione dei livelli ottimali)

1. Il livello ottimale e' individuato per comuni associati, la cui dimensione demografica complessiva non sia inferiore a 10 mila abitanti; il livello ottimale puo' essere individuato per comuni associati con popolazione complessiva inferiore a 10 mila abitanti quando sia dimostrata una capacita' organizzativa sufficiente ad esercitare le funzioni conferite dalla Regione.

2. La capacita' organizzativa di cui al comma 1, si intende dimostrata quando i comuni associati costituiscono una comunita' montana.

3. Quando il livello ottimale coincide con il territorio di una comunita' montana, l'esercizio associato di funzioni e servizi previsto per detto livello avviene esclusivamente attraverso la comunita' medesima.

ARTICOLO 4

(Proposte dei comuni)

1. I comuni entro il termine, non inferiore a centoventi giorni, stabilito dalla deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1, presentano alla Giunta regionale le proposte di individuazione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Le proposte sono corredate:

- a) dall'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati o in progetto di essere esercitati in forma associata;
- b) da una valutazione dei risultati conseguiti e di quelli attesi, concernente l'impatto sull'efficienza delle amministrazioni coinvolte nell'esercizio associato, nonché l'economicità, l'adeguatezza e l'efficacia di detto esercizio, anche in relazione alla estensione dei servizi per i cittadini e al miglioramento della qualità dei servizi medesimi;
- c) dalla indicazione dei soggetti e delle forme prescelte dell'esercizio associato per il livello ottimale, tra quelli indicati nel Titolo II, Capo IV e Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

3. Le proposte possono altresì prevedere le ipotesi di modifica delle circoscrizioni comunali, concertate tra i comuni interessati, per le quali si preveda l'avvio della procedura di modifica nel triennio successivo.

ARTICOLO 5

(Procedura di adozione del programma di riordino territoriale)

1. Decorso il termine di cui all'articolo 4, comma 1, le proposte relative alla individuazione dei livelli ottimali, delle funzioni e dei servizi, per i comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti che non vi abbiano provveduto, sono effettuate dalla provincia entro sessanta giorni dalla richiesta della Giunta regionale.

2. Entro i successivi sessanta giorni, la Giunta regionale, esaminate le proposte pervenute, predispose lo schema preliminare di programma di riordino territoriale, contenente gli elementi di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3. Lo schema preliminare è sottoposto alla sede concertativa prevista dalla legislazione regionale di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59). Il procedimento di concertazione si svolge entro il termine di sessanta giorni, trascorso il quale la Giunta regionale adotta lo schema preliminare di programma anche in assenza dell'intesa.

3. Lo schema preliminare è trasmesso ai comuni, alle province e alle comunità montane; nei trenta giorni successivi, i comuni, le province e le comunità montane possono far pervenire le proprie osservazioni. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, valutate le osservazioni nella sede concertativa, definisce la proposta di programma di riordino e la sottopone per l'approvazione al Consiglio regionale.

4. Il programma di riordino territoriale ha validita` dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

ARTICOLO 6

(Aggiornamenti del programma)

1. Il programma di riordino territoriale e` aggiornato almeno ogni tre anni, nella parte relativa all`individuazione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali, con la procedura di cui agli articoli 4 e 5, su iniziativa della Giunta regionale. In sede di aggiornamento del programma, i termini procedurali previsti dall`articolo 4, comma 1, e dall`articolo 5, comma 1 e 2, sono ridotti della meta`. La procedura di aggiornamento del programma puo` essere limitata ai comuni e alle province interessati.

2. Le previsioni del programma di riordino territoriale relative ai contributi di cui all`articolo 2, comma 3, sono aggiornate su iniziativa della Giunta regionale, previo esperimento della fase di concertazione di cui all`articolo 5, comma 2.

3. La Giunta regionale provvede direttamente agli aggiornamenti necessari quando si tratta di dare esecuzione a disposizioni legislative o regolamentari successivamente intervenute che comportano la variazione di ambiti territoriali o di livelli ottimali, ovvero si tratta di dare conto dell`effettiva costituzione di unioni di comuni o dell`avvio in altra forma di gestioni associate, o del compimento delle procedure di modifica delle circoscrizioni comunali.

ARTICOLO 7

(Relazione al Consiglio)

1. La Giunta regionale presenta ogni tre anni al Consiglio regionale una relazione sui risultati raggiunti nell`attuazione del programma di riordino territoriale e sugli obiettivi previsti per il triennio successivo.

ARTICOLO 8

(Condizioni e requisiti per l`incentivazione)

1) Le condizioni e i requisiti per l`incentivazione dell`esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi sono definiti dal programma di riordino territoriale secondo i criteri del presente articolo.

2) Possono accedere ai contributi i comuni istituiti per fusione o derivanti da incorporazione di uno o piu` comuni.

3) Le comunita` montane possono accedere ai contributi a

condizione che assumano l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali ulteriori rispetto ai propri.

4) L'unione di comuni puo` accedere ai contributi a condizione che eserciti una pluralita` di funzioni. Il programma di riordino territoriale prevede che, di norma, ai fini dell'accesso ai contributi:

- a) l'unione debba comprendere comuni appartenenti alla stessa provincia, salvo che sia gia` stato espresso il parere favorevole della Regione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione ovvero che l'unione sia comunque compresa in uno degli ambiti territoriali individuati nel programma di riordino territoriale;
- b) in caso di comuni appartenenti a comunita` montane, l'unione non comprenda comuni appartenenti a comunita` montane diverse: in caso di comuni appartenenti alla medesima comunita` montana, l'unione sia promossa d'intesa con la comunita` montana, interessi meno del 50 per cento dei comuni della comunita` montana e abbia dimensione territoriale inferiore al 50 per cento del territorio della comunita`.

5) I comuni possono accedere ai contributi a condizione che l'esercizio di funzioni e servizi avvenga mediante convenzione, che preveda la costituzione di uffici comuni o la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, ovvero la costituzione di un consorzio ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

6) Non sono ammesse a beneficiare dei contributi le forme associative obbligatorie di cui all'articolo 30, comma 3 e all'articolo 31, comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 2000, e ogni altro esercizio in forma associata di compiti di programmazione, di organizzazione e di gestione di servizi obbligatoriamente previsto dalla legislazione regionale.

7) Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il programma di riordino territoriale puo` prevedere ulteriori condizioni e requisiti per l'incentivazione.

ARTICOLO 9

(Tipologia, misura e durata dei contributi)

1. La tipologia e la misura dei contributi per l'incentivazione dell'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi sono definite dal programma di riordino territoriale secondo i criteri del presente articolo.

2. Per l'effettiva attivazione dell'esercizio associato e` concesso un contributo forfetario, consistente in una somma calcolata in rapporto al numero dei comuni coinvolti ed al numero

di funzioni e servizi esercitati in forma associata. Per l'esercizio associato mediante unione di comuni o comunita' montane e' previsto un contributo forfetario piu' elevato. Nel caso di fusioni o incorporazioni, il contributo forfetario relativo alle unioni e' raddoppiato; al comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione i contributi annuali di cui al comma 3 sono assegnati in misura doppia, in relazione alle funzioni e ai servizi effettivamente esercitati.

3. Sono concessi contributi annuali, fino ad un massimo di cinque anni, sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri:

- a) rilevanza e tipologia delle funzioni e dei servizi esercitati in forma associata;
- b) densita' demografica dei comuni ricompresi nella forma associativa;
- c) numero dei comuni ricompresi nella forma associativa.

4. Il criterio relativo alla rilevanza e alla tipologia delle funzioni e dei servizi esercitati in forma associata e' applicato assegnando contributi per ogni funzione o servizio esercitati, compresi i servizi generali di amministrazione. Ai fini della concessione del contributo, sono rilevanti le funzioni e i servizi indicati nel programma di riordino territoriale che comportano integrazione di competenze, strutture, risorse finanziarie, personale, con esclusione delle funzioni di coordinamento. I contributi sono concessi in relazione alle funzioni e ai servizi effettivamente esercitati in forma associata.

5. Il criterio relativo alla densita' demografica e' riferito all'insieme delle circoscrizioni comunali interessate alla forma associativa ed e' applicato valorizzando i territori in cui la densita' demografica risulta piu' bassa.

6. Il criterio relativo al numero dei comuni ricompresi nella forma associativa e' applicato mediante incremento percentuale dei contributi assegnati ai sensi dei commi 4 e 5.

7. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3, il programma di riordino territoriale puo' prevedere ulteriori criteri per la definizione della misura dei contributi.

ARTICOLO 10

(Decorrenza e cumulo dei contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 9 spettano a decorrere dall'anno di approvazione del programma di riordino territoriale.

2. I contributi sono cumulabili con quelli concessi allo stesso titolo sulla base della legislazione statale e regionale vigente.

ARTICOLO 11 (Modalita` attuative)

1. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalita` di attuazione delle procedure per la formazione e l'aggiornamento del programma di riordino territoriale e di quanto in esso previsto per la concessione e la revoca dei contributi. Provvede altresì al monitoraggio dell'effettivo esercizio associato delle funzioni e dei servizi.
2. I contributi sono concessi a domanda, nei limiti dello stanziamento annuale; ferma restando la misura dei contributi prevista per le fusioni e le incorporazioni, se il totale dei contributi erogabili sulla base delle domande presentate eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei soggetti richiedenti è ridotto in proporzione. La riduzione proporzionale del contributo può essere effettuata anche con criteri differenziati, in particolare al fine di operare una minore riduzione nei casi di esercizio associato di cui all'articolo 8, comma 3, o di esercizio associato cui partecipano uno o più comuni di minore dimensione demografica.

ARTICOLO 12 (Disposizioni transitorie)

1. Fino all'approvazione del programma di riordino territoriale, la Regione promuove, tramite l'erogazione di contributi finanziari, l'esercizio associato di cui all'articolo 8, comma 3, o l'esercizio associato cui partecipano uno o più comuni di dimensione demografica inferiore a 3 mila abitanti.
2. I contributi possono essere concessi in relazione alla costituzione delle forme associative e a condizione che l'esercizio associato abbia avuto effettivamente inizio.
3. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili, a condizione che i comuni richiedenti abbiano presentato di comune accordo le proposte di definizione del livello ottimale ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, e dagli articoli 8, 9 e 11, comma 2, criteri, modalita` e termini per la concessione e la revoca dei contributi. Lo schema di deliberazione è sottoposto alla sede concertativa prevista dalla legislazione regionale di attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998. Il procedimento di concertazione si svolge entro il termine di sessanta giorni, trascorso il quale la Giunta regionale adotta la deliberazione anche in assenza dell'intesa.

ARTICOLO 13 (Ambiti territoriali delle comunita` montane)

1. Resta ferma la procedura di individuazione degli ambiti territoriali delle comunità montane disciplinata dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di comunità montane).

ARTICOLO 14

(Modificazioni alle leggi regionali 26 novembre 1998, n. 85, 1 dicembre 1998, n. 87, 1 dicembre 1998, n. 88, concernenti l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), come modificata dalla legge regionale 16 gennaio 2001, n. 1, sono soppresse le seguenti parole: "livelli e".

2. La rubrica dell'articolo 5 della legge regionale n. 85 del 1998 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, è sostituita dalla seguente: "Esercizio associato delle funzioni".

3. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 85 del 1998 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire l'esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni conferite dalla Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto, il Consiglio regionale approva il programma di riordino territoriale di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 85 del 1998 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, sono abrogati.

5. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, sono soppresse le seguenti parole: "livelli e".

6. La rubrica dell'articolo 5 della legge regionale n. 87 del

1998 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, e` sostituita dalla seguente: "Esercizio associato delle funzioni".

7. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 87 del 1998 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, e` sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire l'esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni conferite dalla Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, il Consiglio regionale approva il programma di riordino territoriale di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali."

8. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 87 del 1998 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, sono abrogati.

9. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita` e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, sono soppresse le seguenti parole: "livelli e";.

10. La rubrica dell'articolo 5 della legge regionale n. 88 del 1998 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, e` sostituita dalla seguente: "Esercizio associato delle funzioni".

11. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 88 del 1998 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, e` sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire l'esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni conferite dalla Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, il Consiglio regionale approva il programma di riordino territoriale di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali."

12. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 88 del 1998 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, sono abrogati.

ARTICOLO 15

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a lire 3 miliardi per l'anno 2001, si fa fronte con i fondi accantonati sul cap. 50000 del bilancio di previsione per l'esercizio 2001 con la seguente variazione di bilancio per competenza e cassa di analogo capitolo:

in diminuzione

- cap. 50000

"Fondo globale finanziamento spese
adempimento di funzioni normali" (Spese
correnti artt. 38 - 87 LR 6.5.77 n. 28)
lire 3.000.000.000.=
(euro 1.549.370,70)

di nuova istituzione

- cap. 5015

"Spese per il riordino territoriale e per l'incentivazione
delle forme associative di Comuni" (Legge regionale 16
agosto 2001, n. 40)
lire 3.000.000.000.=
(euro 1.549.370,70)

2. Agli oneri di spesa per i successivi esercizi si provvederà con le relative leggi di bilancio.